



Dott. Gaetano Petrelli
NOTAIO

Corso Cobianchi, 62 - Verbania (VB)

Tel. 0323/516881 - Fax 0323/581832

E-mail: gpetrelli@notariato.it

Sito internet: <http://www.gaetanopetrelli.it>

C.F.: PTR GTN 62D25 F848T - P. IVA: 01302980030

Clausole statutarie in materia di libro soci delle s.r.l.

Alternativa n. 1 (consigliata): Istituzione “volontaria” del libro dei soci.

Articolo ____ - Libro dei soci e domicilio dei soci.

La società deve istituire il libro dei soci, da tenersi a cura degli amministratori secondo le disposizioni dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

In deroga agli articoli 2470, comma 1, e 2479-bis, comma 1, del codice civile, il trasferimento delle partecipazioni sociali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, hanno effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, che gli amministratori sono obbligati ad eseguire nel più breve tempo possibile dal momento del deposito nel registro delle imprese eseguito ai sensi di legge.

Sono fatte salve le previsioni degli articoli 2470, comma 3, 2471, comma 1, del codice civile, e le altre disposizioni inderogabili di legge.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel libro dei soci. A tal fine i soci possono comunicare agli amministratori il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio indirizzo telefax. Gli amministratori devono aggiornare tempestivamente il predetto libro con le indicazioni comunicate loro dai soci con modalità idonea ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

Alternativa n. 2: Regolamentazione statutaria in assenza del libro dei soci.

Articolo ____ - Trasferimento delle partecipazioni e domicilio dei soci.

In deroga agli articoli 2470, comma 1, e 2479-bis, comma 1, del codice civile, il trasferimento delle partecipazioni sociali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, hanno effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese, effettuata a seguito del deposito eseguito ai sensi di legge.

Sono fatte salve le previsioni degli articoli 2470, comma 3, 2471, comma 1, del codice civile, e le altre disposizioni inderogabili di legge.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel registro delle imprese. Il mutamento del domicilio dei soci produce quindi effetto, nei confronti della società, dal momento

della relativa iscrizione nel registro delle imprese.

Colui che subentra nella titolarità della partecipazione sociale, o di diritti su di essa, deve trasmettere tempestivamente alla società copia conforme dell'atto dal quale trae origine l'acquisto, ed in genere della documentazione che ha dato luogo all'iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori hanno l'obbligo di verificare la conformità del trasferimento alle prescrizioni contenute nel presente statuto; nel caso in cui riscontrino una violazione di previsioni statutarie, in particolare di quelle alla cui osservanza è subordinata l'efficacia del trasferimento nei confronti della società, devono darne immediata comunicazione all'acquirente della partecipazione o di diritti su di essa, il quale deve astenersi dall'esercizio dei diritti sociali, e deve prestare ogni collaborazione necessaria per la cancellazione dell'iscrizione del trasferimento dal registro delle imprese, rispondendo in caso contrario dei danni arrecati alla società.

Commento.

La legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto la soppressione del libro dei soci delle s.r.l., modificando le disposizioni del codice civile che ne prevedevano l'istituzione obbligatoria, e subordinavano l'efficacia del trasferimento delle partecipazioni alla relativa iscrizione nel suddetto libro.

I primi commenti alla nuova normativa (oltre ai commenti dottrinali, v. gli orientamenti del Consiglio notarile di Milano, del Comitato notarile del Triveneto e del Consiglio Nazionale del Notariato) sono concordi nel ritenere derogabile la nuova normativa, e quindi possibile – anche dopo il 30 marzo 2009 – sia l'istituzione volontaria del libro dei soci, sia la subordinazione degli effetti nei confronti della società (ma non nei confronti dei terzi) dell'effetto del suddetto trasferimento (nonché del mutamento del domicilio dei soci) a partire dal momento dell'iscrizione nel libro.

La deroga viene, anzi, ritenuta assolutamente opportuna, in quanto il requisito dell'iscrizione nel libro soci consente agli amministratori di venire a conoscenza dei mutamenti della compagine sociale e del domicilio dei soci (dovendo altrimenti monitorarsi in continuazione il registro delle imprese), e di esercitare il controllo di conformità del trasferimento alle disposizioni statutarie (in particolare, clausole di prelazione e di gradimento), oltre che la verifica della regolarità formale del trasferimento.

Si consiglia, pertanto, l'inserimento nello statuto delle s.r.l., di clausole statutarie che obblighino gli amministratori ad istituire il libro soci, disciplinando nel contempo l'efficacia delle relative iscrizioni.

E' ovviamente possibile non derogare alla nuova disciplina del codice civile (assoggettando la società ai suddetti inconvenienti), come pure eventualmente derogare al disposto dell'art. 2470, comma 1, c.c., subordinando l'effetto del trasferimento delle quote nei confronti della società all'iscrizione, anziché al deposito, nel registro delle imprese, e ponendo a carico dell'acquirente di partecipazioni sociali l'obbligo di comunicare tempestivamente alla società il titolo del proprio acquisto. In questo caso, tuttavia, si rischia l'inconveniente di far produrre effetti apparenti nei confronti della società a trasferimenti di partecipazioni sociali posti in essere in

violazione di clausole statutarie (ad es., di prelazione e/o gradimento), e si assoggettano gli amministratori ad un gravoso obbligo di controllo delle risultanze del registro delle imprese (inconvenienti, questi, ai quali può porre rimedio solo in parte la previsione di obblighi statutari in capo all'acquirente della quota). La soluzione di impedire l'esercizio dei diritti sociali a chi, pur iscritto come socio nel registro delle imprese, non abbia tuttavia in realtà tale qualifica (in conseguenza della violazione di clausole statutarie) rischia di pregiudicare eccessivamente la certezza dei rapporti sociali, in assenza di un "documento di legittimazione" quale è il libro soci.

Per quanto riguarda gli statuti redatti anteriormente al 30 marzo, si ritiene che – in presenza di normativa sopravvenuta derogabile dall'autonomia statutaria – le clausole che fanno espresso riferimento al libro dei soci ed agli effetti della relativa iscrizione conservino la loro validità ed efficacia fino ad eventuale modifica dello statuto.